

Quale futuro per i Tecnici della Prevenzione delle ARPA ?

A cura di Carlo Bambi

Dopo dieci anni di attività come Tecnico della Prevenzione dell'ARPAT ho ritenuto di dover riflettere sull'esperienza passata ma soprattutto su quello che sarà il futuro dei Tecnici della Prevenzione all'interno delle ARPA alla luce della normativa ambientale promulgata nella precedente Legislatura.

La discussione del 1996 su quello che concerneva la figura del Tecnico della Protezione all'interno dell'Agenzia verteva soprattutto su due argomenti:

- Tecnico a 360° - che voleva dire fare tutto (e farlo bene) cioè sostanzialmente dal Tecnico di Laboratorio, al monitoraggio, al campionamento fino all'attività di Polizia Giudiziaria;
- Lo "sceriffo" – cioè un libero professionista squinzagliato sul territorio ad "ammazzare" il "cattivo inquinatore".

Con il tempo , la nostra professionalità che derivava da anni di esperienza di attività di controllo ed ispezione in materia ambientale svolta presso le Unità Sanitarie Locali, ebbe migliore considerazione. Siamo così giunti a quella che è attualmente la figura del Tecnico della Prevenzione nell'ARPAT. Ci sono Tecnici che svolgono soltanto attività di analisi delle varie matrici o campioni all'interno del Laboratorio, altri effettuano monitoraggi ambientali (ed anche analisi di laboratorio correlate) che possono essere sui corsi d'acqua, sulla flora, sulla qualità dell'aria nei centri abitati, ecc.... Infine vi sono i Tecnici della Prevenzione così detti "sul territorio" che effettuano, o dovrebbero effettuare principalmente, ispezioni e/o controlli sul rispetto della vigente normativa in materia ambientale con prelievo di campioni ed effettuando indagini di P.G. di iniziativa, coordinati dalla Magistratura, e su delega di questa. Indagini di Polizia Giudiziaria , sempre più spesso, effettuate insieme ad altri Corpi di Polizia. Importante , e riconosciuto, è stato il nostro contributo tecnico a difficili indagini di Polizia Giudiziaria sia in materia di traffico illecito di rifiuti sia per il mancato rispetto di altre normative. E' stata sempre riconosciuta la nostra professionalità non solo da un punto di vista meramente tecnico ma soprattutto per la preparazione in materia di Polizia Giudiziaria. Riconoscimento che ci viene attribuito anche dalla stessa Magistratura.

Questo momento di cambiamenti dove si vorrebbe rinnovare tutto, gli scritti che circolano all'interno della nostra Agenzia quali "ARPAT – 10 anni di esperienza", le prospettate nuove leggi sull'Agenzia Nazionale per l'Ambiente, il D.Lgs. 152/06, mi impensieriscono fortemente per il futuro della nostra professione di Tecnici della Prevenzione che effettuano controlli ed ispezioni in quanto:

1. L'ARPAT , nel documento citato, affronta il tema dei controlli e della figura dei Tecnici addetti ai controlli come un problema dedicandogli diversi capitoli. Le preoccupazioni nascono dal fatto che: **a)** Non viene detto che il Tecnico della Prevenzione non ha bisogno di un corso apposito per diventare Ufficiale di Polizia Giudiziaria in quanto la nomina è automatica in virtù di leggi dello Stato. Infatti i TT.P. hanno, per gli effetti degli artt. 1 e 2 del DMS 17 gennaio 1997 n°58 ed in virtù anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 313 del 13-21 ottobre 2003, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria. Quindi non deve essere nominato U.P.G. dal Direttore Generale il quale lo può però nominare Tecnico della Prevenzione; **b)** E' vero che, in mancanza di una divisa e di una paletta, è molto difficile poter fermare mezzi che trasportano

rifiuti. E' pero anche vero che, nel rispetto delle norme di prevenzione dagli infortuni e nei tempi e modi dovuti, è consentito fermare mezzi di trasporto con rifiuti o effettuare controlli una volta che si sono fermati; e) Rimane anche da capire perché i Tecnici della Prevenzione debbano essere “ di solo supporto tecnico” ai CCTA , alla Guardia di Finanza ed al CFS e non partecipare alle indagini a pari dignità e pari qualifica (UPG). Forse in futuro non si vuole che i TT.P. effettuino i controlli che saranno invece tutti demandati a questi Corpi di Polizia ?

2. Altra nota dolente riguarda il D.Lgs. 152/06. Infatti mentre da una parte viene riconosciuto che le Agenzie per l'Ambiente devono effettuare i controlli e le ispezioni secondo la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 (2001/331/CE, GUCE L. 118/41 del 27/04/2001) dall'altra il personale delle Agenzie , ed in particolare i TT.P., non vengono mai citati fra coloro che possono e/o devono effettuare i controlli in materia ambientale. Si legge che le funzioni di controllo vengono delegate alle ARPA dalle Provincie. La contraddizione è palese perché sembrerebbe che solo le ARPA debbano rispondere mentre tutti gli altri Corpi di Polizia possano lavorare in maniera disgiunta dalle funzioni attribuite alle Provincie. Ed inoltre, non era più semplice riconoscere la professionalità dei Tecnici della Prevenzione delle ARPA ed inserirli, a pieni titoli, fra coloro che devono effettuare i controlli di cui al D.Lgs. 152/06 ?

L'augurio è che il rinnovamento che si intende effettuare riguardi in positivo anche i Tecnici della Prevenzione delle ARPA e che, quindi, sia nel nuovo D. Lgs. 512/06, sia nella nuova legge sull'Agenzia Nazionale per l'Ambiente e sia nelle nuove leggi delle ARPA venga finalmente riconosciuta la nostra professionalità e che vengano attivati in maniera seria i controlli e le ispezioni fortemente necessari per salvare il territorio del nostro Paese dall'aggressione quotidiana di piccoli e grandi inquinatori. Perdere la nostra professionalità non sarà sicuramente un bene per lo Stato e per i cittadini.

Carlo Bambi

Pubblicato il 30 ottobre 2006